

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE MODALITA' DI DEPOSITO DEGLI ATTI PENALI

DOPO IL D.M. 27.12.2024 N. 206

a cura dell'Avv. Mattia Serpotta

componente della Commissione informatica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania

ATTI E UFFICI DI DESTINAZIONE	MODALITA' DI DEPOSITO	NOTE
<p>1. Tutti gli atti, documenti, richieste e memorie destinati a:</p> <ul style="list-style-type: none">– Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario (compresa la Procura europea);– Tribunale ordinario (compreso il G.I.P. e il G.U.P.);– Procura generale presso la Corte di Appello, limitatamente al procedimento di avocazione.	<p>a partire dall'1.1.2025, portale obbligatorio ed esclusivo</p> <p>non ammessa</p> <p>la modalità cartacea e la PEC, fatte salve le due eccezioni seguenti</p>	<p>Sono quindi compresi:</p> <ul style="list-style-type: none">– tutte le impugnazioni (appello, ricorso per Cassazione, reclamo, opposizione a D.P.) avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale/G.I.P./G.U.P.,– la dichiarazione di nomina del difensore, la rinuncia o revoca del mandato;– la procura speciale, ex art. 122, comma 2 <i>bis</i>;– la denuncia – querela;– l'opposizione alla richiesta di archiviazione;
<p><u>PRIMA ECCEZIONE</u></p> <p>Tutti gli atti, documenti, richieste e memorie destinati a:</p> <ul style="list-style-type: none">– Tribunale/G.I.P./G.U.P. e relativi a:– procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale (misure cautelari);– procedimenti relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio;	<p>a partire dall'1.1.2025, ma fino al 31.12.2025</p> <p>deposito alternativo portale, modalità cartacea e PEC</p>	<p>Questa eccezione riguarda solo gli atti destinati al Tribunale/G.I.P./G.U.P., ma non anche quelli depositati in Procura, per i quali il portale deve intendersi sempre obbligatorio, secondo la regola generale di cui sopra.</p>
<p><u>SECONDA ECCEZIONE</u></p> <p>Tutti gli atti, documenti, richieste e memorie destinati a:</p> <ul style="list-style-type: none">– Procura;– Tribunale/G.I.P./G.U.P. e relativi a:– giudizio abbreviato;– giudizio direttissimo;– giudizio immediato.	<p>a partire dall'1.1.2025, ma fino al 31.3.2025</p> <p>deposito alternativo portale, modalità cartacea e PEC</p>	<p><u>Due dubbi interpretativi:</u></p> <p>a) se rientrano nell'eccezione anche gli atti destinati alla Procura;</p> <p>b) se rientrano nell'eccezione anche gli atti di impugnazione. Nel dubbio, si suggerisce in entrambi i casi l'uso del portale.</p>

ATTI E UFFICI DI DESTINAZIONE	MODALITA' DI DEPOSITO	NOTE
<p>Tutti gli atti, documenti, richieste e memorie destinati a</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ufficio del Giudice di Pace; – Corte d'Appello; – Procura generale presso la Corte d'Appello; – Procura presso il Tribunale per i Minorenni; – Tribunale per i Minorenni; – Tribunale di sorveglianza; – Magistrato di sorveglianza; – Corte di Cassazione; – Procura Generale presso la Corte di Cassazione. <p>Tutti gli atti, documenti, richieste e memorie relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – procedimenti in materia di misure di prevenzione; – fasi disciplinate dai libri X (esecuzione) e XI (rapporti con le autorità straniere) del codice di procedura penale. 	<p>A partire dall'1.1.2025 e <u>fino al 31.12.2026</u></p> <p>deposito <u>alternativo</u> modalità cartacea e PEC</p> <p><u>deposito al portale</u> solo se interverrà il provvedimento del D.G.S.I.A. che ne attesti la funzionalità, ai sensi del comma 7 dell'art. 1 del D.M. 204 del 2024.</p> <p>A partire dall'1.1.2025 e <u>fino al 31.12.2026</u></p> <p>deposito <u>alternativo</u> modalità cartacea e PEC. <u>Escluso il portale.</u></p>	<p>Secondo alcuni commentatori, il comma 6 dell'art. 1 del D.M. 206 del 2024 legittimerebbe il deposito al portale, <u>anche in assenza del provvedimento del D.G.S.I.A. di cui al comma 7</u>, degli atti destinati a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ufficio del Giudice di Pace; – Corte d'Appello; – Procura generale presso la Corte d'Appello. <p>Nell'incertezza, specie in caso di impugnazioni dei provvedimenti del Giudice di Pace e della Corte d'Appello, si suggerisce il deposito in forma cartacea o a mezzo PEC.</p>
<p><u>RIEPILOGO IMPUGNAZIONI</u></p> <ul style="list-style-type: none"> – tutte le impugnazioni (appello, ricorso per Cassazione, opposizione a D.P., reclamo) avverso i provvedimenti emessi da Tribunale, G.I.P., G.U.P.; – impugnazioni in materia cautelare; – impugnazioni avverso i provvedimenti emessi dal Giudice di Pace e dalla Corte d'Appello; – impugnazioni avverso i provvedimenti emessi da <ul style="list-style-type: none"> a) Tribunale per i Minorenni b) Tribunale di sorveglianza c) Magistrato di sorveglianza 	<p>deposito obbligatorio al <u>portale</u> (escluso cartaceo e PEC)</p> <p>fino al 31.12.2025 portale, cartaceo e PEC</p> <p>fino al 31.12.2026 deposito cartaceo e PEC</p>	<p>fino al 31.3.2025, in sede di rito abbreviato, direttissimo e immediato, <u>anche la PEC e il cartaceo, se si ritiene che tra gli atti del procedimento rientri anche l'impugnazione</u></p> <p>allo stato, portale consentito anche per i provvedimenti emessi dal G.D.P. e dalla Corte d'Appello, solo aderendo a una interpretazione restrittiva del comma 7 dell'art. 1 del D.M. 206 del 2024</p>